

COMUNICAZIONE AL SINDACO DI DISPONIBILITA' ALL'AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DA PARTE DI UN CONSIGLIERE COMUNALE

Alla cortese attenzione
Sindaco del Comune di Sciara
Piazza Castelreale
Sciara

Il sottoscritto Consigliere comunale del Comune di Sciara, a norma di quanto previsto dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (1), comunica la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori per la presentazione delle liste e le dichiarazioni di accettazione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 28 e 29 maggio 2023.

Cordialmente

Sciara lì,

Firma per esteso del Consigliere comunale

(¹) Articolo 14

1 . Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle (preture*), i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, **i sindaci, gli assessori comunali** e provinciali , i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e **i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità**, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2 . L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell' articolo 21, comma 2, del DPR. N. 445/2000..

3 . Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

==

* preture, ora sezioni distaccate dei tribunali (decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51)

** La legge n. 15 del 1968 è stata abrogata e le modalità di effettuazione dell' autenticazione delle sottoscrizioni è disciplinata dall'art. 21 , comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.